SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 ottobre 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2003, n. **274.**

Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002;

Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico della finanza

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere *n), o), p), q)* e *r)* sono sostituite dalle seguenti:

«*n)* "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

1. All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».

2. All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza Vigilanza ispettiva

1. All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti

1. All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera *d)*. Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza Separazione patrimoniale

1. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.».

2. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede

1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.».

2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera *c)*.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attività esercitabili

1. L'articolo 33 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:

«Art. 33 *(Attività esercitabili). — 1.* La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:

a) alle SGR e alle SICAV;

b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, n. 2).

2. Le SGR possono:

a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;

d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *f)*.

3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo

1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-*bis* sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni d'investimento

1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca depositaria

1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;

a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza Regolamento del fondo

1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento

1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le SGR devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».

Art. 14.

Modifiche al testo unico della finanza Operatività all'estero

1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, è inserita la seguente indicazione: «*Capo II-bis - Operatività all'estero*».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Operatività all'estero delle SGR

1. L'articolo 41 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:

«Art. 41 *(Operatività all'estero delle SGR). — 1.* Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.

3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera *b)*, l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Società di gestione armonizzate

1. Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza è inserito il seguente:

«Art. 41-*bis (Società di gestione armonizzate)*. — *1.* Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione e attività esercitabili

1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis)* la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.».

Art. 18.

Modifiche al testo unico della finanza - SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza è inserito il seguente:

«Art. 43-*bis (SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata)*. — *1.* La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;

f) lo statuto preveda:

1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni

1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 20.

Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre disposizioni applicabili

1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate

1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate e non armonizzate

1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di denominazione

1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, così recita:

«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002». L'art. 22, così recita:

«Art. 22 *(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).* — 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM (10/a).

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La direttiva 2001/107/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41.

— La direttiva 2001/108/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41.

— La direttiva 1985/611/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

Note all'art. 1:

— Per le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

k) "fondo aperto" il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) *"società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;*

p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) *"gestore" la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);*

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni *A* e *C* della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». L'art. 107, così recita:

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 4 *(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio).* — 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

5-bis. *Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.*

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 10 *(Vigilanza ispettiva).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.».

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 18, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 18 *(Soggetti).* — 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *a)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*.

4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 22, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 22 (Separazione patrimoniale). — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 30, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 30 *(Offerta fuori sede).* — 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*;

b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di Paesi dell'Unione europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera *f)*.».

— Per il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 35, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«*Art. 35 (Albo). — 1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'art. 41*-bis *sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.*

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.».

Nota all'art. 10:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 36, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 36 *(Fondi comuni d'investimento)*. — 1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'art. 39.

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».

Nota all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 38, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 38 *(Banca depositaria)*. — 1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) *accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;*

a-bis) *accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;*

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subìto in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.».

Nota all'art. 12:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 39, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 39 *(Regolamento del fondo)*. — 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

3-bis. *La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».

Nota all'art. 13:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 40, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 40 *(Regole di comportamento e diritto di voto)*. — 1. Le SGR devono:

a) *operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;*

b) *organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;*

c) *adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.*

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.».

Nota all'art. 15:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 17:

Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 43, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 43 *(Costituzione e attività esercitabili)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la Direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 14;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

f-bis) *la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;*

f-ter) *venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.*

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.».

Nota all'art. 18:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 45, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 45 *(Capitale e azioni)*. — 1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5).

2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della SICAV può prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

c-bis) *la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.*

7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.

8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.».

Nota all'art. 20:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 50, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 50 *(Altre disposizioni applicabili). — 1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'art. 43, si applica altresì l'art. 33, commi 3 e 4.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'art. 42.».

Note all'art. 21:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 52, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 52 *(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari). — 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.*

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonché ordinare la chiusura della succursale, quando:

a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

b) risultino violazioni delle norme di comportamento;

c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.».

— Per il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 22:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 58, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 58 *(Succursali di imprese di investimento estere). — 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili.*

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili.».

— L'art. 57 del citato decreto n. 58/1998, così recita:

«Art. 57 *(Liquidazione coatta amministrativa)*. — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art. 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.».

Nota all'art. 23:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 60, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 60 *(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri). — 1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia, possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dai sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.*

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.».

Note all'art. 24:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 188, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 188 *(Abuso di denominazione). — 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.*

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

03G0301

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Albairate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Albairate (Milano) ed il sindaco nella persona del signor Angelo Masperi;

Considerato che in data 23 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, commi 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Albairate (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Albairate (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Masperi.

Il citato amministratore, in data 23 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albairate (Milano).

Roma, 17 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarcedo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sarcedo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarcedo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Russo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarcedo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 agosto 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 939/03 Gab. del 1º settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarcedo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Russo.

Roma, 17 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10913

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Romano di Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Romano di Lombardia (Bergamo) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Longhi;

Considerato che, in data 24 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Romano di Lombardia (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Romano di Lombardia (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Giuseppe Longhi.

Il citato amministratore, in data 24 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Romano di Lombardia (Bergamo).

Roma, 17 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronsecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ronsecco (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Barone.

Considerato che, in data 23 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ronsecco (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronsecco (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Barone.

Il citato amministratore, in data 23 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorranno gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronsecco (Vercelli).

Roma, 17 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10915

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2003.

Disposizioni urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. (Ordinanza n. 3314).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» in occasione della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta del 19 ottobre 2003;

Ravvisata la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992, per consentire l'adozione di tutte le iniziative finalizzate ad assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alla celebrazione ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendone la funzionale mobilità, adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle fondamentali esigenze della cittadinanza;

Considerato, altresì, che gli aspetti organizzativi e logistici sono resi ancora più complessi dalla probabile partecipazione di numerosi pellegrini meno abbienti, con conseguente necessità di rinvenire adeguate soluzioni alloggiative alternative;

Considerato che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Roma è nominato commissario delegato e provvede alla individuazione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali a garantire un'adeguata accoglienza e mobilità dei partecipanti all'evento, nonché un regolare svolgimento della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede, in particolare, alla realizzazione dei centri di ospitalità ed all'adeguamento delle strutture della congregazione delle Missionarie della carità in Roma e provincia, nonché ad attrezzare il Centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto.

3. Il Dipartimento della protezione civile anche mediante la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato, può assicurare la fornitura dei pasti ai pellegrini meno abbienti sulla base di modalità che verranno concertate nei medesimi atti negoziali.

4. Il Dipartimento della protezione civile, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, si avvale della collaborazione dell'Associazione nazionale alpini.

Art. 2.

1. Al fine di agevolare il conseguimento della necessaria documentazione per l'ingresso in Italia da parte dei pellegrini partecipanti alle manifestazioni di cui al grande evento, è autorizzata la deroga alle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle disponibilità dei mezzi finanziari relativi al viaggio e soggiorno in Italia, mediante presentazione, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, di liste collettive con individuazione dei capolista del gruppo e dei partecipanti, con divieto di concessioni di visti collettivi.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12, comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4.

Art. 4.

1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo di € 500.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al sindaco di Roma - commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Una quota parte delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi e iniziative da realizzare ai sensi dell'art. 1, comma 1. A tal fine il commissario delegato predispone un apposito documento, da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2003.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2003;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2003 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto delle lotterie nazionali ad estrazione differita è stato fissato in euro 3,00;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 24 dicembre 2002 prevede che la lotteria Italia 2003 sia collegata ad una trasmissione televisiva;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni di premi giornalieri fra tutti coloro che, in possesso di biglietti della Lotteria Italia, accederanno tramite mezzo telefonico ad ulteriori possibilità di gioco;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2003, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Torno Sabato ... e tre!».

La lotteria nazionale Italia 2003, con inizio il 4 settembre 2003, si concluderà il 6 gennaio 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 6.000.000,00 (sei milioni/00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2003, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 2004.

La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24 del 29 dicembre 2003, salva la facoltà per l'Amministrazione di fissare altra data, nonché di consentire l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2004 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2004, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Il primo premio della prima categoria di sei milioni di euro e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 4, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 8.

Sul verso del biglietto è presente una banda che riporta uno dei seguenti dieci colori:

bianco, arancione, azzurro, rosa, fucsia, giallo, celeste, verde, nero e rosso e la relativa descrizione letterale, mentre sul retro del biglietto della lotteria Italia è presente un'area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura che reca impressi i seguenti elementi:

un numero compreso tra «01» e «00» («00» equivale al numero 100);

un simbolo tra i seguenti sei «Mario il bagnino», «Signora Italia», «Merigo», «Lello Splendor», «P.R.» e «Nando l'impresario».

Il rinvenimento sul biglietto della combinazione dei suddetti elementi con le modalità di seguito illustrate costituirà la condizione per poter partecipare all'attribuzione dei premi messi in palio durante la trasmissione televisiva.

Nel corso di ogni trasmissione televisiva della R.A.I. «Torno Sabato ... e tre!», in onda il sabato sera, per un totale di 15 puntate dal 27 settembre 2003 al 6 gennaio 2004, verranno effettuate tre identiche fasi di gioco e, in ognuna di esse, saranno messi in palio i seguenti premi:

a) 1 premio di € 1.000,00 per lo spettatore sorteggiato in sala che potrà essere raddoppiato;

b) 1 premio di € 100.000,00 per il giocatore sorteggiato da casa;

c) 1 premio di € 100.000,00 che sarà assegnato al giocatore sorteggiato da casa nel caso di rinvenimento del medesimo simbolo sul biglietto dello spettatore sorteggiato in sala ed il giocatore sorteggiato da casa, che si cumulerà con i premi in palio precedentemente non attribuiti.

Per ognuna delle tre fasi di gioco si procederà, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, all'estrazione di un numero per la individuazione di uno degli spettatori che assistono allo spettacolo. La persona estratta, se in possesso di un biglietto della Lotteria Italia avrà vinto un premio di € 1.000,00. Nel caso in cui la persona sorteggiata non risulterà in possesso di un biglietto della lotteria, l'estrazione verrà ripetuta. La persona sorteggiata dovrà dichiarare il colore presente sul proprio biglietto. Quindi, raggiungerà una postazione del palcoscenico ed estrarrà, con meccanismo di assoluta casualità, un numero compreso tra 1 e 100.

A partire dall'estrazione del numero, tutti gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia, che sul biglietto avranno rinvenuto lo stesso colore presente su quello dello spettatore sorteggiato e, nell'apposita area, lo stesso numero estratto potranno telefonare al numero 08781-2003 per partecipare all'attribuzione del premio in palio. Le telefonate potranno essere effettuate soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il «via alle telefonate» e lo «stop alle telefonate» dati in diretta televisiva o con l'ausilio della grafica. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa, e quindi dalla possibilità di partecipare al gioco, è di € 0,0656 + iva e sarà a carico di chi chiama; le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Le telefonate al numero 00800/20092003 sono gratuite e sono riservate esclusivamente alla partecipazione dei possessori di biglietti che si tro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vino all'estero. Fra tutte le telefonate pervenute e riscontrate valide per la partecipazione al gioco, sarà sorteggiato, con meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, un numero corrispondente ad un nominativo che verrà richiamato al recapito telefonico precedentemente fornito. Qualora il numero chiamato risulti occupato oppure senza risposta dopo tre squilli, si procederà ad un secondo tentativo per collegarsi. Dopo tale secondo tentativo sarà chiamato il concorrente il cui numero di individuazione per il gioco risulta immediatamente successivo a quello precedentemente chiamato e così di seguito fino all'individuazione di un vincitore, in mancanza di un numero in successione dovrà essere chiamato il primo numero assegnato per la fase di gioco. A tale momento di gioco il concorrente avrà già conseguito un premio di € 100.000,00 (di cui al precedente punto *b*).

Se il simbolo presente sul biglietto del giocatore in sala sorteggiato tra il pubblico è identico al simbolo presente sul biglietto del giocatore al telefono quest'ultimo, oltre al premio già vinto di € 100.000,00, conseguirà un ulteriore premio di € 100.000,00 (di cui al precedente punto *c*) che verrà sommato all'eventuale jackpot accumulato previsto al successivo comma. In caso di identità di simbolo il premio di € 1.000,00 per lo spettatore sorteggiato in sala raddoppierà e sarà di € 2.000,00 (di cui al precedente punto *a*).

Se non c'è identità tra i simboli presenti sui biglietti, quello dello spettatore sorteggiato in sala e quello del giocatore al telefono, il premio di € 100.000,00 (punto *c*) non attribuito si cumulerà con il montepremi messo in palio con la medesima modalità nella successiva fase di gioco. Analogamente nel corso delle successive trasmissioni, il premio precedentemente non attribuito si cumulerà con il premio di € 100.000,00 messo in palio per l'identità dei simboli. Qualora, nel corso dell'ultima puntata della trasmissione tale premio non dovesse essere attribuito non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione per la determinazione della massa premi di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Per la sola puntata del 27 settembre 2003, si procederà all'assegnazione dei seguenti premi, in tre identiche fasi di gioco, con le modalità di seguito indicate:

a) 1 premio di € 1.000,00 per lo spettatore sorteggiato in sala che potrà essere raddoppiato;

b) 1 premio di € 100.000,00 da ripartirsi tra il giocatore sorteggiato in sala e quello sorteggiato da casa;

c) 1 premio di € 100.000,00 da ripartirsi come sopra per il rinvenimento del medesimo simbolo, che si cumulerà, in caso di non attribuzione, con i premi in palio di cui al punto *c)* del precedente art. 8.

Per ognuna delle tre fasi di gioco si procederà, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, all'estrazione di un numero per la individuazione di uno degli spettatori che assistono allo spettacolo. La persona estratta, se in possesso di un biglietto della Lotteria Italia avrà vinto un premio di € 1.000,00. Nel caso in cui la persona sorteggiata non risulterà in possesso di un biglietto della lotteria, l'estrazione verrà ripetuta. La persona sorteggiata dovrà dichiarare il colore presente sul proprio biglietto. Quindi, raggiungerà una postazione del palcoscenico dove si troveranno quattro giocatori che saranno sorteggiati tra tutti coloro che, alla data del 22 settembre, avranno effettuato una giocata telefonica di cui al successivo art. 11 e che non sono risultati vincitori. Per la convocazione verranno richiamati al numero di telefono (se non riservato) da cui è stata effettuata la giocata telefonica. Ognuno dei quattro giocatori deve essere munito di un biglietto della lotteria per poter partecipare alle fasi di gioco in programma.

Ad ognuno dei quattro giocatori verranno assegnati 25 numeri nel modo seguente:

il giocatore n. 1 rappresenterà i numeri da 1 a 25;

il giocatore n. 2 rappresenterà i numeri da 26 a 50;

il giocatore n. 3 rappresenterà i numeri da 51 a 75;

il giocatore n. 4 rappresenterà i numeri da 76 a 100.

La persona sorteggiata tra gli spettatori, quindi, estrarrà, con meccanismo di assoluta casualità, un numero compreso tra 1 e 100 per la individuazione del vincitore tra i quattro concorrenti. Se il colore presente sul biglietto dello spettatore sorteggiato è uguale a quello presente sul biglietto del giocatore estratto il premio di € 1.000,00 per lo spettatore sorteggiato raddoppierà e sarà di € 2.000,00 (di cui al precedente punto *a*).

A partire dall'estrazione del numero, tutti gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia, che sul biglietto avranno rinvenuto lo stesso colore presente su quello dello spettatore sorteggiato e, nell'apposita area, lo stesso numero estratto potranno telefonare al numero 08781-2003 per, partecipare all'attribuzione del premio in palio. Le telefonate potranno essere effettuate soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il «via alle telefonate» e lo «stop alle telefonate» dati in diretta televisiva o con l'ausilio della grafica. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa, e quindi dalla possibilità di partecipare al gioco, è di € 0,0656 + Iva e sarà a carico di chi chiama; le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Le telefonate al numero 00800/20092003 sono gratuite e sono riservate esclusivamente alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. Fra tutte le telefonate pervenute e riscontrate valide per la partecipazione al gioco, sarà sorteggiato, con meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, un numero corrispondente ad un nominativo che verrà richiamato al recapito telefonico precedentemente fornito. Qualora il numero chiamato risulti occupato oppure senza risposta dopo tre squilli, si procederà ad un secondo tentativo per collegarsi. Dopo tale secondo tentativo sarà chiamato il concorrente il cui numero di individuazione per il gioco risulta immediatamente successivo a quello precedentemente chiamato e così di seguito fino all'individuazione di un vincitore, in mancanza di un numero in successione dovrà essere chiamato il primo numero assegnato per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la fase di gioco. A tale momento di gioco i due concorrenti avranno già conseguito un premio di € 100.000,00 (di cui al precedente punto *b*).

Se il simbolo presente sul biglietto del giocatore in sala è identico al simbolo presente sul biglietto del giocatore al telefono i concorrenti, oltre al premio già vinto di € 100.000,00, conseguiranno un ulteriore premio di € 100.000,00 (di cui al precedente punto *c*) che verrà sommato all'eventuale jackpot accumulato previsto al successivo comma. Successivamente, con un meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, verrà individuata la percentuale, compresa tra l'1% ed il 99%, di ripartizione del premio in palio tra i due giocatori, assegnando al giocatore in sala la quota del premio derivante dalla percentuale sorteggiata.

Se non c'è identità tra i simboli presenti sui biglietti dei due vincitori il premio di € 100.000,00 (punto *c*) non attribuito si cumulerà con il montepremi messo in palio con la medesima modalità nella successiva fase di gioco. Analogamente nel corso delle successive trasmissioni, il premio precedentemente non attribuito si cumulerà con il premio di € 100.000,00 messo in palio per l'identità dei simboli.

Concluso l'*iter* della fase di gioco, al giocatore prescelto verrà consegnato un nuovo biglietto della lotteria ai fini della partecipazione alla successiva fase di gioco della puntata.

Art. 10.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9 e 12.

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti integri ed in originale, corredati da domanda in carta semplice, dovranno essere presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma. Ai vincitori, per consentire la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8 e 12 per tutta la durata della lotteria e per i premi di cui all'art. 4, sarà rilasciata una copia autenticata dei biglietti originali consegnati all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui agli articoli 4 e 12.

Art. 11.

Il possessore del biglietto della Lotteria Italia 2003 può accedere, a partire dalle ore 12.00.01 del 21 settembre 2003, attraverso mezzo telefonico selezionando il numero 16472, all'assegnazione di premi giornalieri e settimanali. Inoltre, è prevista l'assegnazione di uno o più premi finali il cui numero ed importo saranno determinati successivamente in relazione all'andamento del gioco.

A partire dal giorno 22 settembre nel corso della trasmissione televisiva in onda su RAI 2, dal lunedì al sabato, in un apposito spazio riservato al gioco dalle ore 12,45 alle ore 13, saranno assegnati premi, con sistema che ne garantisca attraverso meccanismo elettronico l'assoluta casualità, fra tutti coloro che avranno chiamato il suddetto numero dalle ore 12.00.01 del 21 settembre 2003 alle 12.00.00 del 31 dicembre 2003. Per l'assegnazione dei premi nel corso del suddetto spazio televisivo, i biglietti vincenti estratti verranno abbinati a concorrenti presenti in trasmissione al fine di determinare, attraverso prove di abilità che garantiscano l'assoluta casualità, il valore dei premi da attribuire. Partecipano all'assegnazione giornaliera dei premi tutti coloro che avranno chiamato dalle ore 12.00.01 del giorno precedente l'estrazione dei biglietti vincenti alle ore 12.00.00 del giorno della estrazione medesima. L'assegnazione dei premi relativi alla giornata di domenica sarà effettuata nel corso della trasmissione del lunedì successivo. A partire dalla prima settimana di avvio del gioco ogni sabato, oltre all'assegnazione dei premi giornalieri, si procederà anche all'assegnazione di un premio settimanale. Partecipano alla prima estrazione del premio settimanale tutti coloro che avranno chiamato dal momento di avvio del gioco alle ore 12.00.00 del sabato di estrazione. Alle successive estrazioni di premi settimanali partecipano tutti coloro che avranno chiamato dalle ore 12.00.01 del sabato precedente l'estrazione alle ore 12.00.00 del sabato di estrazione. Inoltre, il 31 dicembre 2003 si procederà, oltre all'assegnazione dei premi giornalieri e di quello settimanale relativo all'ultima settimana di gioco, anche all'assegnazione di uno o più premi fra tutti coloro che avranno partecipato al gioco telefonico, di cui al presente articolo, dalla data di avvio fino alla data di chiusura.

Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al gioco è di € 1,00 comprensivo della giocata pari ad € 0,87 e sarà a carico di chi chiama; l'addebito della chiamata avverrà soltanto al momento della registrazione della giocata, pertanto le informazioni relative al gioco potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato, senza alcun addebito. Le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad un massimo di 5 giocate nell'arco delle 24 ore, ovvero dalle ore 00,01 alle ore 24,00. L'addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà effettuato dal gestore telefonico sulla relativa bolletta.

Il possesso di un biglietto della Lotteria Italia consente di partecipare fino ad un massimo di numero cinque giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando sulla tastiera telefonica dodici cifre, composte in gruppi di quattro, riportate sul retro del biglietto della Lotteria nell'area «Gratta, telefona .... e vinci». Nella citata area sono riportate cinque serie di dodici cifre, ciascuna per ogni possibilità di gioco.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente di giocare una sola serie.

Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal territorio nazionale.

Eventuali modifiche, integrazioni ed elementi esplicativi concernenti le modalità di gioco di cui al presente articolo, saranno oggetto di successivi provvedimenti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 12.

Nell'estrazione giornaliera è prevista l'attribuzione di tre premi il cui ammontare è così determinato:

primo premio € 10.000,00;

due premi ciascuno da € 5000,00.

In ogni estrazione settimanale è prevista l'attribuzione di un premio pari al 18% dell'ammontare del montepremi generato dalla raccolta telefonica acquisita nella settimana di gioco come indicata al precedente art. 11. Tale premio non potrà essere inferiore a € 15.000,00.

L'ammontare dei premi, come sopra determinato, verrà arrotondato per difetto alle migliaia di euro. Gli euro in eccesso confluiranno nel montepremi finale.

Infine, è prevista l'assegnazione di uno o più premi finali il cui importo complessivo sarà pari al 14% dell'ammontare del montepremi generato dalla raccolta telefonica acquisita in tutto il periodo di svolgimento del gioco.

Art. 13.

Il dott. Nicola Andreozzi, dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 6.

Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Mario Lollobrigida o con la dott.ssa Carmela Maresca, entrambi direttori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione sia dei premi di cui all'art. 4 che dei premi di cui all'art. 12 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 88

03A11044

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 settembre 2003.

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico della specialità medicinale per uso umano «Pasta Malatox P.G.».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 9 agosto 1963 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta S.I.A.P.A. S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Pasta Malatox P.G.» - registrazione n. 4037;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998 relativo alla variazione di titolarità dalla ditta S.I.A.P.A. S.p.a. alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Vista la nota datata 26 luglio 2002 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/4106 datata 2 aprile 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medicochirurgico:

PASTA MALATOX P.G. - registrazione n. 4037 - ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10975

DECRETO 23 settembre 2003.

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico della specialità medicinale per uso umano «Zanzaratox extra».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 27 giugno 1964 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta S.I.A.P.A. S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Zanzaratox extra» - registrazione n. 4334;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998 relativo alla variazione di titolarità dalla ditta S.I.A.P.A. S.p.a. alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Vista la nota con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/4105 datata 2 aprile 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico,

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico:

ZANZARATOX EXTRA - registrazione n. 4334 - ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10976

DECRETO 23 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Francia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 25 agosto 2003 dalla ditta Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CEFAZOLINA FRANCIA: 1 g/4 ml polvere e solvente - per soluzione iniettabile 1 flaconcino + fiala solvente 4 ml I.m - A.I.C. n. 034414019 - ditta Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10977

DECRETO 23 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammabulin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 7 agosto 2003 dalla ditta Baxter AG, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GAMMABULIN - 160 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - A.I.C. n. 009032018 - flacone da 2 ml - ditta Baxter AG.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10978

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a I.G.T. per la regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «Norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia, con il quale gli organi medesimi hanno

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia atte a dare vini da tavola e vini a I.G.T.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A11038

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Reggio Calabria nei giorni 12 e 15 settembre 2003;

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di un consistente allagamento che ha interessato i locali dell'Ufficio di Reggio Calabria, dichiarati inagibili dai Vigili del fuoco, intervenuti per la verifica dell'impianto elettrico e quello idrico e per la sicurezza dei controsoffitti, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico nei giorni 12 e 15 settembre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 17 settembre 2003

p. *Il direttore regionale:* FERRI

03A10811

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore de «La Concordia S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 2205).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1978 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa «La Concordia S.p.a.», con sede in Milano;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1984 con il quale la dott.ssa Carmen Gocini è stata nominata commissario liquidatore de «La Concordia S.p.a.»;

Ritenuto che in relazione a vicende di rilievo penale in cui risulta implicato il cennato nominativo, attualmente all'esame dell'Autorità giudiziaria, sia necessario procedere alla revoca del nominato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

È revocato l'incarico di commissario liquidatore de «La Concordia S.p.a.», alla dott.ssa Carmen Gocini.

Art. 2.

L'avv. Patrizia Parenti è nominata commissario liquidatore de «La Concordia S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A11039

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.p.a. La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazione». (Provvedimento n. 2206).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1983 con il quale la «S.p.a. La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazione» è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Carmen Gocini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Ritenuto che in relazione a vicende di rilievo penale in cui risulta implicato il cennato nominativo, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria, sia necessario procedere alla revoca del nominato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

È revocato l'incarico di commissario liquidatore della «S.p.a. La Peninsulare», alla dott.ssa Carmen Gocini.

Art. 2.

L'avv. Patrizia Parenti è nominata commissario liquidatore della «S.p.a. La Peninsulare».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A11040

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'«Unica - Unione centri assicurativi S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 2207).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1984 con il quale l'«Unica - Unione centri assicurativi S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Carmen Gocini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Ritenuto che in relazione a vicende di rilievo penale in cui risulta implicato il cennato nominativo, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria, sia necessario procedere alla revoca del nominato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

È revocato l'incarico di commissario liquidatore dell'«Unica S.p.a.» alla dott.ssa Carmen Gocini.

Art. 2.

L'avv. Patrizia Parenti è nominata commissario liquidatore dell'«Unica S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A11041

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2003.

Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura del direttore tecnico (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Deliberazione n. 247).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

Alcune Soa hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità per l'impresa avente causa di un'azienda o di un ramo oggetto di trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti posseduti dall'impresa dante causa, di conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell'impresa cedente in virtù della deroga disposta dall'art. 26, u.c., del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Considerato in diritto.

L'art. 26, u.c., del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 stabilisce che in deroga a quanto stabilito in ordine ai titoli di studio che, abilitano il direttore tecnico ad espletare tale funzione, i soggetti che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

La norma in questione, al fine di evitare discontinuità dell'attività imprenditoriale, nonché al fine di tutelare i direttori tecnici, che al momento dell'entrata in vigore del regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, non erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha disposto una deroga alle modalità di dimostrazione del requisito professionale relativo al titolo di studio.

L'ipotesi prospettata dalle Soa, ovvero la possibilità che quanto disposto dall'art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, valga nel caso di trasferimento di un'azienda o di un ramo, comporterebbe che la deroga disposta assurga al rango di requisito d'ordine speciale, rendendo equivalenti i requisiti professionali richiesti al d.t. con la continuità del servizio prestato presso l'impresa oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione.

In tal senso il predetto requisito potrebbe essere sempre utilizzato dall'impresa risultante dalla fusione o dal trasferimento.

La questione è stata sottoposta all'esame della commissione consultiva, che ha ritenuto: La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, nega in radice l'identità dell'impresa presso la quale il soggetto considerato dall'art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l'incarico di d.t., almeno alla data del 1° marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata.

In relazione a quanto sopra considerato;

Il Consiglio ritiene.

La deroga disposta dall'ultimo comma dell'art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d'azienda o di un suo ramo.

Roma, 17 settembre 2003

Il presidente: GARRI

03A10958

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 17 settembre 2003.

Attribuzione nell'ambito delle categorie di lavorazione di cui all'allegato *A*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dei lavori di realizzazione di impianti per il monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale. (Deliberazione n. 248).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

È stato evidenziato che le attività di realizzazione di impianti di monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale, che richiedono una specifica qualificazione per l'esecuzione, non trovano specifica classificazione all'interno della declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Le amministrazioni sembrerebbero appaltare l'esecuzione di tali attività ascrivendole alle più disparate categorie.

Alcune Soa hanno richiesto, dunque, all'Autorità di fornire delle indicazioni generali circa l'ascrivibilità di tali attività ad una specifica categoria di lavorazione.

Considerato in diritto.

Il caso prospettato, cioè quello dell'inquadramento delle attività di monitoraggio ambientale, deve essere analizzato alla luce di quanto indicato nella declaratoria della categoria OG12 di cui all'allegato *A*.

Nell'indicare le lavorazioni ricadenti in tale categorie, il legislatore ha specificato che rientrano in essa anche gli impianti di rilevamento e telerilevamento funzionali all'esecuzione del monitoraggio ambientale.

Pur non rientrando tali attività nella specificità del concetto di opera edile le stesse sono state ascritte alla categoria OG12 essendo realizzate, sovente, funzionalmente all'esecuzione degli interventi di bonifica e protezione ambientale.

Le attività in oggetto, dunque, qualora non si sostanziano in attività di sperimentazione dei materiali (carotaggi e altre indagini geognostiche, prove di carico e altre modalità di valutazione delle capacità resistenziali di un manufatto antisismico) connesse all'esecuzione di interventi di consolidamento, che sono invece da considerarsi ascrivibili alla categoria OS21, sono da ritenersi ascrivibili alla categoria OG12.

Il Consiglio ritiene.

Tutte le attività di monitoraggio ambientale e strutturale, quali anche il radiocontrollo di manufatti edili, i tenso-tast, le indagini termografiche, che vengono spesso utilizzate nell'ambito del restauro architettonico sono da ricondursi alla categoria OG12, di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Roma, 17 settembre 2003

Il presidente: GARRI

03A10959

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 110/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 settembre 2003;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 marzo 2003, n. 24/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 24/03), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione 26 giugno 2003, n. 69/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2003 (di seguito: deliberazione n. 69/03), l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002, 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, 23 dicembre 2002, n. 229/02, n. 24/03 e n. 69/03 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, 21 giugno 2001 n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, 31 luglio 2003 n. 87/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003 e 31 luglio 2003, n. 89/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 2003;

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, recante direttive agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre ottobre-dicembre 2003:

confermare le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003, sono confermate le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), come aggiornate per il trimestre aprile-giugno 2003, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas

2.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99 sono aumentate di 0,0332 centesimi di euro/MJ.

2.2 L'aumento è pari a 3,3223 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1 La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Milano, 24 settembre 2003

Il presidente: RANCI

03A11028

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto dirigenziale del 26 settembre 2003:

Grassi Leonardo, notaio residente nel comune di Castiglione della Pescaia, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minutoli Mariagrazia, notaio residente nel comune di Capo d'Orlando, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Patti, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Trimarchi Giuseppe Antonio Michele, notaio residente nel comune di Formigine, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Pierantoni Rossella, notaio residente nel comune di Sabaudia, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Fantini Roberto, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Famularo Claudio, notaio residente nel comune di Terni, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Riganò Adriana, notaio residente nel comune di Gubbio, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Granese Generoso, notaio residente nel comune di Ascoli Satriano, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Laurino Giuseppina, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Francoforte, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Pantalone Balice Maria, notaio residente nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Celli Franco, notaio residente nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di San Giovanni Lupatoto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

03A11037

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Profasi Hp, Serobif e Serofene».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 487 del 18 settembre 2003

Specialità medicinali: PROFASI HP, SEROBIF, SEROFENE.

Società: Industria Farmaceutica Serono S.p.a. - via Casilina, 125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Profasi Hp» A.I.C. n. 003247032, «Profasi Hp» A.I.C. n. 003247044, «Serobif» A.I.C. n. 028698088, «Serofene» A.I.C. n. 026972012, prodotti anteriormente al 5 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 32 dell'8 febbraio 2002, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 27 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 493 del 18 settembre 2003

Specialità medicinali: ANSIOLIN, FLUENTAL, SABRIL, CENTELLASE, DAONIL, ORELOX, ROSSITROL, SUGUAN e SUGUAN M.

Società: Aventis Pharma S.p.a. - piazzale S. Turr n. 5 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Ansiolin» 0,5% gocce orali, soluzione 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 019994033; «Ansiolin» 5 mg compresse 40 compresse - A.I.C. n. 019994060; «Fluental AD» 10 supposte - A.I.C. n. 022837025; «Fluental BB» 10 supposte - A.I.C. n. 022837049; «Fluental» 15 compresse - A.I.C. n. 022837088; «Fluental sciroppo» 150 ml - A.I.C. n. 022837090; «Sabril» 50 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 027443011; «Sabril» 500 mg granulato per soluzione orale 50 bustine - A.I.C. n. 027443047; «Centellase» pomata dermica 30 g 1% - A.I.C. n. 016222010; «Centellase» 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 016222073; «Daonil» 30 compresse 5 mg - A.I.C. n. 021642018; «Orelox» 100 mg compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 027970019; «Orelox» pediatrico 1 flacone granulato sospensione estemp. 100 ml (40 mg/5 ml) - A.I.C. n. 027970033; «Orelox» 200 mg compresse rivestite con film 6 compresse - A.I.C. n. 027970045; «Rossitrol» 150 mg compresse 12 compresse - A.I.C. n. 026922017; «Rossitrol» bambini 50 mg compresse dispersibili 12 compresse - A.I.C. n. 026922031; «Rossitrol» 300 mg compresse 6 compresse - A.I.C. n. 026922043; «Suguan» 40 compresse 25 + 2,5 mg - A.I.C. n. 022652010; «Suguan M» 40 compresse rivestite 400 + 2,5 mg - A.I.C. n. 027174010; prodotti anteriormente al 31 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 493 del 10 ottobre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11042

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime rilasciata alla società Sensient Flavors Italy S.r.l., in Sesto San Giovanni.

Con il decreto N. MP - 40/2003 del 16 settembre 2003 è stata revocata, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di materie prime rilasciata alla società Sensient Flavors Italy S.r.l. per la propria officina sita in Sesto San Giovanni (Milano) - Via F.lli Casiraghi, 508.

03A10966

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime rilasciata alla società Wyeth-Lederle S.p.a., in Catania

Con il decreto N. MP. 41/2003 del 16 settembre 2003 è stata revocata, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di materie prime rilasciata alla società Wyeth-Lederle S.p.a. per la propria officina sita in Catania, via Franco Gorgone - Z.I.

03A10967

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salbutamolo GNR»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D108 del 22 settembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SALBUTAMOLO GNR «100 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» - bombola da 200 erogazioni 100 microgrammi/erogazione - A.I.C. n. 032910 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A10970

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farviran»

Con decreto n. 800.5/R.M.138/D107 del 22 settembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FARVIRAN:

collutorio flacone 100 ml - A.I.C. n. 028319 010;

lavande vaginali 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 028319 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmigea S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A10971

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina GNR»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D109 del 23 settembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CIMETIDINA GNR «800» 30 compresse 800 mg - A.I.C. n. 025796 044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A10972

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hirudex»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D110 del 23 settembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HIRUDEX «1,5% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 003903 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., titolare della specialità.

03A10973

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alexan»

Con decreto n. 800.5/R.M.1076/D111 del 26 settembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ALEXAN:

«100 mg/5 ml soluzione iniettabile» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 023870037;

«500 mg/25 ml soluzione iniettabile» flacone da 25 ml - A.I.C. n. 023870052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta BYK Gulden Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A10974

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Raus insetticida aerosol»

Con decreto n. 800.5/R.P.440/D25 del 26 settembre 2003, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

RAUS INSETTICIDA AEROSOL - registrazione n. 6892.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ideka S.r.l., titolare della registrazione.

03A10979

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1692
Yen giapponese	129,68
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,70150
Corona svedese	8,9880
Franco svizzero	1,5411
Corona islandese	88,86
Corona norvegese	8,1810
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	31,959
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,85
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6496
Lira maltese	0,4285
Zloty polacco	4,5678
Leu romeno	38510
Tallero sloveno	235,7000
Corona slovacca	41,195
Lira turca	1651778
Dollaro australiano	1,7131
Dollaro canadese	1,5793
Dollaro di Hong Kong	9,0377
Dollaro neozelandese	1,9577
Dollaro di Singapore	2,0176
Won sudcoreano	1344,64
Rand sudafricano	8,0444

Cambi del giorno 3 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1686
Yen giapponese	129,29
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,70020
Corona svedese	8,9883
Franco svizzero	1,5440
Corona islandese	89,26
Corona norvegese	8,1580
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58452
Corona ceca	31,967
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,81
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6495
Lira maltese	0,4284
Zloty polacco	4,5426
Leu romeno	38505
Tallero sloveno	235,6700
Corona slovacca	41,225
Lira turca	1628000
Dollaro australiano	1,7081
Dollaro canadese	1,5663
Dollaro di Hong Kong	9,0069
Dollaro neozelandese	1,9577
Dollaro di Singapore	2,0154
Won sudcoreano	1342,14
Rand sudafricano	8,0104

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11114-03A11122

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pimiento Riojano» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie C n. 228/5 del 24 settembre 2003, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Asociación Profesional de Productores de Pimiento Najerano y Santo Domingo, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti ortofrutti e cereali, denominato «Pimiento Riojano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

03A10963

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). (Delibera n. 27/03)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 18, prima colonna, nelle premesse, al quarto capoverso, dove è scritto «Visto il regolamento (CE) n. *2004*/2002 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L *334*/2002) ...», leggasi: «Visto il regolamento (CE) n. *2204*/2002 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L *337*/2002) ...»;

alla pag. 18, al punto 1, lettera *d)*, seconda colonna, dove è scritto: «... anche di fatture non *quietanze* ...», leggasi: «... anche di fatture non *quietanzate* ...»;

alla pag. 18, seconda colonna, al punto 8, dove è scritto: «8. le *modalità* relative alla misura ...», leggasi: «8. le *domande* relative alla misura ...».

03A11078

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501233/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 7 *

€ 0,77